

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI LOCALI ARREDATI E ATTREZZATI SITUATI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE OVE SVOLGERE EVENTUALI FUTURE OPERAZIONI DI SELEZIONE DI COLLABORATORI”.

RIF CIG 7852963612

L’anno **2019** il giorno **28** del mese di **Maggio** in Roma,

Tra

ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito anche brevemente **“Società”** o **“Stazione Appaltante”**) con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte 60, C.F. 01530510542 e P.I. 05367051009, in persona del legale rappresentante DOMENICO PARISI, domiciliato per la carica ove sopra

e

FIERA DI ROMA con Socio Unico (di seguito anche solo **“Appaltatore”**) con sede legale in Roma, via Portuense n. 1645, Codice Fiscale e partita IVA n. 07540411001, in persona del rappresentante legale, PIETRO PICCINETTI, nato a Roma (RM) il 14/08/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra,

Premesso

- che con determina del 04/04/2019 prot. n. 17, ANPAL Servizi S.p.A. ha avviato una procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016 per la locazione temporanea di locali idonei e attrezzati, situati nel territorio di Roma Capitale, ove svolgere eventuali future operazioni di selezione di collaboratori;
- che all’esito della procedura, l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa;
- che, pertanto, con provvedimento prot. n.31 del 24/05/2019, la Società ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n.50/2016e s.m.i. l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all’Appaltatore il possesso dei prescritti requisiti;
- che qualora dovesse emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Appaltatore il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro 10.650,00, emessa da Groupama Assicurazioni, il 27/05/2019 e valida 12 mesi;
- che l’Appaltatore è in possesso di un’apposita polizza assicurativa ai sensi di quanto disposto dal D.M. Ministero dell’Interno del 1° dicembre 2010, n. 269, a copertura della Responsabilità Civile verso terzi e contrattuale, come indicate nel successivo art. 12.

Tutto quanto sopra premesso,

le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- Capitolato;
- Lettera di invito e relativi allegati;
- Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- Offerta Economica dell'Appaltatore;

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

1. Con il presente contratto la Società affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi come descritti nel Capitolato al quale espressamente si rinvia.

Articolo 3 - Durata

1. Il Servizio oggetto di affidamento potrà svilupparsi nell'arco di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
2. L'esecuzione delle prestazioni avverrà nei mesi da aprile a luglio 2019 (con esclusione delle festività), sulla base dell'organizzazione delle selezioni per un numero massimo di 6 giorni (2 giornate garantite consecutive e le restanti aventi natura opzionale ed eventuale).
3. La prova selettiva si svolgerà in 2 sessioni giornaliere da un minimo di 5.000 fino a 10.000 candidati a sessione, per un numero complessivo di giornate da 2 a 6.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il termine di espletamento della procedura di selezione comunicandola all'aggiudicatario con preavviso di almeno 15 giorni.
5. La Società si riserva la facoltà di concordare con la società affidataria le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie lasciando impregiudicato il prezzo di aggiudicazione.
6. Le modifiche operative potranno riguardare anche i periodi di svolgimento del servizio. In particolare l'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora il servizio debba essere erogato nei mesi successivi a quelli indicati nel punto 2 del presente articolo, purché nei limiti di durata di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € 213.000,00 (duecentotredicimila/00), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, da intendersi quale limite massimo entro il quale l'Aggiudicatario si impegna a prestare il Servizio nell'ambito del Contratto.
2. La remunerazione del Servizio avverrà a misura in relazione alle effettive esigenze della Società, sulla base del costo unitario offerto dall'Appaltatore per ciascuna giornata, pari ad € 35.500,00 (trentacinquemilacinquecento/00), IVA esclusa.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00) in quanto non è prevista l'esecuzione all'interno delle sedi della Società.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato alla Società per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 5 - Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Società, assumendosene ogni relativa alea.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
5. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Società fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di

lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Società, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per l'Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
8. La Società potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali della Società medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Società potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7 - Penali

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito delle verifiche che verranno effettuate, in caso di ritardi, la Società potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Ai fini dell'applicazione delle penali, la Società contesterà tramite PEC all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Società, ricevute le controdeduzioni dell'Appaltatore, ne valuteranno la fondatezza e adotteranno le decisioni conseguenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, Società potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dai ritardi.
3. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per Società di detrarre gli importi per penali direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore non ancora fatturati.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Società di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In tale caso Società ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8 - Fatturazione, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Prima dell'emissione di ciascuna fattura, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di cui al successivo comma 5, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report dettagliato contenente l'indicazione delle giornate erogate nel periodo di riferimento.
2. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del report.
3. La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle giornate effettivamente erogate, provvederà pertanto ad approvarlo.
4. L'approvazione del report si intende quale autorizzazione, nei confronti dell'Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al periodo di riferimento. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle giornate effettivamente erogate, come risultante dal report approvato dalla Stazione Appaltante, con applicazione dei prezzi unitari offerti.
5. Il pagamento avverrà dietro emissione di fattura posticipata, da trasmettersi alla Società con le seguenti modalità e tempistiche:
 - fattura relativa alle prestazioni erogate nelle 2 giornate garantite consecutive, da emettersi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni legate allo svolgimento della prova
 - con riferimento alle prestazioni eventualmente erogate dall'Aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente, fattura da emettersi entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascuna delle suddette giornate.
6. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
7. Il pagamento di quanto spettante all'/agli operatore/i economico/i Aggiudicatario/ sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. A far data dal 1 luglio 2017, ANPAL Servizi S.p.A. applica lo Split Payment.
8. Per esigenze della Società, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
9. Il pagamento della fattura avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. 000103279773, intestato all'Appaltatore ed acceso presso UNICREDIT SPA – Via Casetta Mattei 153/H – 00148 Roma, A.B.I. 02008, C.A.B. 05063, IBAN IT 79 R0200805063000103279773 L'Appaltatore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

Nome	Pietro
Cognome	Piccinetti

11. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
12. L'Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
13. La Società verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Società provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
15. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Società verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Società - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Società - a mezzo di raccomandata a./r. o PEC - per porre fine all'inadempimento, la Società medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo raccomandata a./r. o PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto dell'appalto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 14 (riservatezza), e altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
2. La Società potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo di raccomandata a./r. o PEC -, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
3. In caso di risoluzione, la Società ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior

danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Società di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 11 - Recesso

1. La Società si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 12 - Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore terrà indenne la Società di qualsiasi danno possa derivare alla medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di polizza RCT/RCO, conforme a quanto previsto dal D.M. 269/2010 e s.m.i, per tutta la durata del contratto.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Società e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata - ancorché accettata dalla Società - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

6. La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13 - Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 14 - Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo Società potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
4. La Società potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.anpalservizi.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. La Società informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è ANPAL Servizi S.p.A. e che, relativamente agli adempimenti inerenti il presente Contratto, il Responsabile della protezione dei dati è Giuseppe Bartone, a cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo a rpd@anpalservi.it.
8. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo FIERA di ROMA con Socio Unico assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.
9. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
10. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Articolo 16 - Responsabile dell'esecuzione del contratto

1. Responsabile la fase di esecuzione del contratto è la Responsabile della Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi, ANNA MARIA SAVI (asavi@anpalservizi.it)

Articolo 17 - Responsabile di contratto per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto con la Stazione Appaltante il sig. Francesco Crognale, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Società.
2. I responsabili di contratto dovranno essere sempre rintracciabili attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni al responsabile del Contratto con la Società pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Telefono 06 65074650 - 3392478702
Posta elettronica: f.crognale@fieraroma.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: fieraromapec@pec.it
L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte ai Responsabili di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.
5. I responsabili di contratto dell'Appaltatore opereranno in collegamento con il Responsabile dell'esecuzione della Società coordinandosi con i medesimi.

Articolo 18 - Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore s'impegna in sede di esecuzione del contratto a rispettare il Protocollo di legalità, accettato in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 19 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione della Società, predisposto ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. Pertanto, l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto e del Protocollo di legalità, si impegna ad operare nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 20 - Assenza di cause interdittive

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 65 e ss. mm. ii. l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di ANPAL SERVIZI s.p.a. e che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto della Società nei confronti della società medesima.

Articolo 21 - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 22 - Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

L'APPALTATORE

LA SOCIETÀ

FIERA di ROMA con Socio Unico
Amministratore Unico e Direttore Generale
Pietro Piccinetti

ANPAL Servizi S.p.A.
Amministratore Unico
Domenico Parisi